



COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE

C.I.C.A.S.

VERBALE RIUNIONE

30 DICEMBRE 2015

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2015, con inizio alle ore 09.00, presso la sede della Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi, con nota prot. n. 77/Segr. del 23 dicembre 2015, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. **Accoglimento periodi di Cassa integrazione Guadagni e di Mobilità in Deroga riferite alle annualità 2015, in funzione delle risorse disponibili;**
2. **Accordo Quadro anno 2016**
3. **Varie ed Eventuali.**

Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv. Andrea Gerosolimo, sono presenti il Dott. Tommaso Di Rino, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'istruzione, della Ricerca e dell'Università, il Dott. Renzo N. Irade, Responsabile dell'Ufficio Ammortizzatori Sociali della Direzione Lavoro, partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo;
- Amministrazioni Provinciali;
- Direzione Regionale I.N.P.S.;
- M.L.P.S. - Direzione Interregionale del Lavoro
- Associazioni dei datori di lavoro;
- Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- Italia Lavoro

Il Presidente, Avv. Andrea Gerosolimo, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta, saluta i presenti, rappresentando che, in continuità con quanto finora posto in essere, auspica una determinata e fattiva collaborazione tra le



parti, con l'auspicio di poter definire un percorso univoco a sostegno dell'occupazione e delle attività produttive presenti nella ns. regione. Preso atto che gli ammortizzatori sociali in deroga, a seguito del processo riformatore dei servizi per il lavoro e degli ammortizzatori sociali, hanno subito una drastica riduzione, ritiene necessario, anche con le risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo, definire opportuni interventi in favore sia dei lavoratori disoccupati/inoccupati, che delle migliaia di imprese produttive. Atteso che gli indicatori economici nazionali ed europei certificano una graduale se pur lieve, ripresa industriale/occupazionale, è necessario poter porre in essere idonei ed utili interventi di qualificazione/riqualificazione, sia dei lavoratori espulsi dai processi produttivi che sospesi e le necessarie azioni di sostegno all'occupabilità in favore di tutti i settori produttivi della ns. regione. Nel corso del 2016, saranno utilizzate le risorse FSE 2014-2020, per realizzare politiche attive del lavoro che colgano tali obiettivi.

I° PUNTO O.D.G.

Accoglimento periodi di Cassa integrazione Guadagni e di Mobilità in Deroga, riferite alle annualità 2015, in funzione delle risorse disponibili.

Il Presidente, introduce il primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Dott. Tommaso Di Rino, per un report sull'attività posta in essere.

Il Direttore comunica al Comitato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 24484 del 30.11.2015, in risposta alle problematiche evidenziate dal competente Servizio regionale con nota del 08.10.2014, prot. 253360, ha autorizzato l'INPS ad erogare i trattamenti di cassa integrazione in deroga in favore di lavoratori della regione, con riferimento ad accordi conclusi dopo il 4 agosto 2014, per le domande iniziate in un momento antecedente la data di entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014, purché presentate entro il 01.10.2014 e relative a periodi di intervento con durata fino al 31.08.2014.

Sempre con la nota sopra riportata, il Ministero ha altresì autorizzato l'INPS ad erogare i trattamenti di cassa integrazione in deroga relativi ad istanze di CIGD presentate in data antecedente alla nota ministeriale n. prot. 5425 del 24.11.2014, con data di sospensione decorrente dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Il Dott. Di Rino rappresenta che, a seguito di quanto disposto dal CICAS nel verbale dello scorso 30 luglio 2015, con riferimento alle risorse finanziarie pari ad € 15.341.256,00, assegnate alla Regione Abruzzo con Decreto Interministeriale n. 90973 del 8 luglio 2015, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Servizio regionale competente, in collaborazione con l'INPS, con determinazioni dirigenziali, ha disposto l'autorizzazione di concessione e pagamento di tutte le istanze presenti sul SIP/INPS, istruite positivamente, alla data del 29 luglio 2015, per una spesa complessiva, pari ad € 10.317.582,18.

A seguito delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione di concessione e pagamento, poste in essere con le risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 90973 del 8 luglio 2015, residuano risorse finanziarie pari ad € 5.023.673,82, da poter utilizzare per l'accoglimento di ulteriori istanze di cassa integrazione e di mobilità in deroga, riferite all'annualità 2015.



Si rappresenta al Comitato che le Amministrazioni Provinciali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, alla data del 30.11.2015, hanno comunicato che, presso i CPI competenti, non risultano presentate, da parte di lavoratori, ulteriori istanze di mobilità in deroga riferite all'annualità 2015.

Dall'attività istruttoria definita dal Servizio regionale competente, in collaborazione con Italia Lavoro e con INPS, risulta che il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a coprire le istanze di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, alla data del 29 dicembre 2015, è il seguente:

- Le istanze di Cassa Integrazioni Guadagni in deroga, presentate sul SIP/INPS entro la data del 29/12/2015, determinano una spesa complessiva pari a ad € 2.979.142,50, di cui al netto del tiraggio presunto del 65%, € 1.936.442,63.

Il Presidente cede la parola al dott. Giuseppe Ferrigno, Dirigente della Direzione Regionale INPS, il quale rappresenta al Comitato che, a seguito delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare il proprio sistema informatico per porre in essere i pagamenti di cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori interessati, dando disposizioni in merito alle sedi territoriali.

Il Presidente, ringrazia e, preso atto di quanto illustrato, conferma che, con le risorse finanziarie residue di cui al Decreto Interministeriale n. 90973 del 8 luglio 2015, pari ad € 5.023.673,82, è possibile porre in essere ulteriori autorizzazioni di concessione e pagamento di istanze di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, istruite positivamente dal competente Servizio regionale, riferite all'annualità 2015.

Il Comitato, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Assessore Gerosolimo, attesa la necessità di disporre, in favore delle migliaia di lavoratori e di imprese della ns. regione, la concessione delle indennità di cassa integrazione guadagni, nel limite delle risorse residue disponibili assegnate con D.I. n. 90973 del 8 luglio 2015, pari ad € 5.023.673,82, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui alla scheda INPS di Monitoraggio spese CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di competenza 2013, 2014 e 2015 - Abruzzo, del 27/12/2015.

ALL'UNANIMITA'
CONVIENE QUANTO SEGUE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

- a) **Accogliere tutte le istanze di cassa integrazione guadagni in deroga, riferite all'annualità 2015, con istruttoria positiva, presentate sul SIP/INPS, entro la data del 29/12/2015;**

ACCORDO QUADRO ANNO 2016

Il Presidente comunica al Comitato che, l'art. 1, comma 304, della Legge di Stabilità relativa all'anno 2016, approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2015 ed in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2016, disponendo che: *"Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016".*

Il Presidente, con riferimento a quanto sopra riportato, in previsione dell'assegnazione di risorse finanziarie da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2016, ed in considerazione della grave crisi industriale ed occupazionale che continua ad interessare i lavoratori e le imprese della ns. regione, invita il Comitato, secondo quanto stabilito dal D.I. n.83473/2014, a concordare e stipulare l'accordo quadro regionale per assicurare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016.



[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials on the right margin.]

Il Comitato tenuto conto di quanto comunicato dall'Assessore, condividendo la necessità di continuare a garantire la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nella nostra regione anche per l'anno 2016, compatibilmente con l'assegnazione di risorse finanziarie da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2016, concorda di definire un nuovo Accordo Quadro disciplinato da quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 01/08/2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in una prospettiva di superamento del sistema attuale, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 64, della legge 28 giugno 2012, n.92.

Il Comitato, all'unanimità, stabilisce che le istanze di cassa integrazione e di mobilità in deroga, riferite all'annualità 2016, potranno essere presentate fermo restando l'effettiva entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, approvata in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.I. n. 83473/2014, della Circolare n. 19 del 11/09/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O, e della nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O. - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno al reddito, inviata a tutti gli Assessorati al Lavoro delle Regioni e P.A. e all'INPS.

RICHIAMATA

Tutta la normativa di riferimento in materia di Lavoro e di Ammortizzatori Sociali e, con specifico riferimento:

- l'art. 2, co.64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 novembre 2012, sugli ammortizzatori sociali in deroga;
- il decreto legge del 21 maggio 2013 n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85;
- Il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art.4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013;
- La Circolare n. 19 del 11/09/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O.;
- La nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O. - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno al reddito, inviata a tutti gli Assessorati al Lavoro delle Regioni e P.A. e all'INPS.
- Il Decreto Legislativo n. 148 del 14/09/2015.
- La legge di stabilità 2016 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 2015 e in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2016.

ALL'UNANIMITA'
CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE
ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

I criteri di accesso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, sono quelli di cui alla normativa richiamata in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, con specifico e particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art.4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013, alla Circolare n. 19 del 11/09/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O., alla nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O. - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno al reddito di cui si riportano di seguito gli elementi essenziali e a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 2015 e in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Come previsto all'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. L'intervento d'integrazione salariale in deroga è destinato esclusivamente alle imprese di cui all'art. 2082 e 2083 del codice civile, con unità produttive ubicate nella regione Abruzzo.
2. Le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro subordinato, possono richiedere il trattamento d'integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all'art. 2082 del c.c. Sono escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali.
3. Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, relative all'anno 2016, sono concesse ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
4. Come previsto all'art. 2, commi 1 e 2) del D. Lgs. n. 148 del 14/09/2015, gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, di cui all'art. 21 comma 1, lettera b del D. Lgs. 148/2015. Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti

assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.

5. Per i lavoratori in somministrazione, così come comunicato con nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O., ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, secondo quanto comunicato dall'INPS, l'anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro.
6. In relazione a ciascuna unità produttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno.
7. **Le sospensioni dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede sindacale.** In caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori. Sarà comunque cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo.
8. Qualora non vi sia rappresentanza sindacale aziendale, ai fini della procedura di consultazione sindacale, devono essere convocate le organizzazioni sindacali territoriali.
9. Relativamente all'annualità 2016, le imprese di cui all'art. 2082 e 2083 del codice civile, all'esito della sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale, potranno inoltrare domanda di cassa integrazione in deroga, tramite la procedura telematica di cui al sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), corredata dall'accordo, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIGD decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
10. Le imprese, all'atto della sottoscrizione del verbale di accordo sindacale, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, devono dichiarare di aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue (ferie residue e maturate, permessi, banca ore etc.). Con riferimento a quanto comunicato con nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I. O., tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale. Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni; sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure aziendali.
11. Per le imprese soggette alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (artt. 9 e 19 del D. Lgs. n. 148 del 14.09.2015), il superamento dei limiti temporali può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.
12. Il trattamento di integrazione salariale non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o parte di essa.

13. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) Crisi aziendali;
- d) Ristrutturazione o riorganizzazione.

All'atto della sottoscrizione del relativo verbale di accordo sindacale, le imprese devono allegare una dettagliata relazione sulle cause di ricorso alla CIGD.

14. Si richiama la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a firma del Direttore Generale dell'area Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione prot. n. 7518 del 25/03/2015, che ha trasmesso alle Regioni l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108 dell'11/03/2015, con cui si riforma l'Ordinanza del TAR del Lazio n. 6365 del 12/12/2014, ritenendo fondato il ricorso della Confederazione Italiana Libere Professioni avverso l'esclusione degli Studi Professionali dall'accesso alla CIG in deroga prevista nel D.I. n. 83473/2014.

MOBILITA' IN DEROGA

15. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.

16. Per i restanti lavoratori, nel periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso per non più di 6 (sei) mesi. Il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

18. Il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, può essere concesso in favore dei lavoratori disoccupati ai sensi del D. Lgs. del 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 co. 1, della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provenienti da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alla indennità NASpI e alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a seguito della conclusione della fruizione della mobilità ordinaria, dell'indennità ASpI e NASpI e delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari ridotti.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' at the top and several other marks along the right margin.]

[Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A' at the top and several other marks along the left margin.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'f' and a signature with the number '8' next to it.]

ULTERIORI DISPOSIZIONI

19. La definizione di istruzioni operative, la relativa modulistica di dettaglio e gli adeguamenti procedurali necessari sono rinviati a successivo provvedimento della Conferenza dei Servizi e saranno resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it, sez. FIL Ammortizzatori Sociali - Portale del Dipartimento DPG - www.abruzzolavoro.eu.
20. Quanto riportato nel presente Accordo Quadro si applica compatibilmente con la vigente normativa di riferimento, con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 83473/2014, alla Circolare n. 19 del 11/09/2014 e alla nota prot. 40/0005425 del 24/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al D. Lgs. n. 148 del 14/09/2015, disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it, sez. FIL Ammortizzatori Sociali - Portale del Dipartimento DPG - www.abruzzolavoro.eu.
21. Ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili sempre sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it, sez. FIL Ammortizzatori Sociali - Portale del Dipartimento DPG - www.abruzzolavoro.eu.
22. Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa integrazione e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente verbale saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

III° PUNTO O.D.G. - VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, con riferimento ad istanze relative all'annualità 2014 e alle disposizioni di cui al D.I. n. 83473/2014, rappresenta al Comitato le seguenti istanze di CIG in deroga, presentate da imprese, sul SIP/INPS, successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, raffigurando che, per la loro specificità, potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473.

- a) sul SIP/INPS, sono presenti n. 18 istanze di CIGD riferite al solo mese di agosto 2014, con inizio della sospensione dei lavoratori dopo la data di entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014, con una spesa complessiva, che, al netto del tiraggio presunto del 65%, è pari a circa € 25.000,00.

Considerato che il D.I. n. 83473/2014, è entrato in vigore il 4 agosto 2014, le imprese di che trattasi, pur avendo presentato le istanze sul SIP/INPS oltre i termini previsti dalla nuova normativa, hanno comunque svolto l'esame congiunto, secondo le disposizioni del CICAS del 03 marzo 2014, in sede istituzionale presso le sedi delle Province competenti;

- b) sul SIP/INPS, in fase di istruttoria, è stata rilevata la presenza di n. 3 istanze riferite all'annualità 2014, con una spesa complessiva, che, al netto del tiraggio presunto del 65%, è pari a circa € 47.000,00, riferite ad imprese, beneficiarie di

ammortizzatori sociali ordinari, le quali, diversamente con quanto disposto dai verbali CICAS del 08.09.2014 e del 15.12.2014, non hanno sottoscritto il verbale di accordo in sede istituzionale;

- c) sul SIP/INPS, in fase istruttoria, è stata rilevata la presenza di n. 39 istanze, riferite all'annualità 2014, con una spesa complessiva, che, al netto del tiraggio presunto del 65%, è pari a circa € 112.000,00, presentate da imprese che hanno sottoscritto l'accordo sindacale successivamente alla data di sospensione dei lavoratori. La problematica, al fine di poter tutelare i lavoratori sospesi, è stata rappresentata, dal competente servizio regionale, al MLPS con nota del 08/10/2015, prot. RA/253360. Il MLPS, con nota prot.. 24484 del 30.11.2015 ha suggerito di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473.

Considerato che:

- il D.I. n. 83473, del 01.08.2014, al comma 3 dell'art. 6 dispone che " *Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto, le Regioni e province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2, esclusivamente entro il limite di spesa di € 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2013, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.*
- con il D.I. n. 86486 del 4 dicembre 2014, alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse finanziarie complessivamente pari ad € 15.341.257,00 di cui € 767.063,00 per le finalità di cui all'art. 6 comma del D.I. n. 83473 del 01 agosto 2014 (5%), riferite all'annualità 2014;
- con il D.I. n. 89936 del 8 maggio 2015, alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse finanziarie complessivamente pari ad € 43.521.901,00 di cui € 2.176.095,05, per le finalità di cui all'art. 6 comma del D.I. n. 83473 del 01 agosto 2014 (5%), riferite all'annualità 2014;
- dalla scheda INPS di "Monitoraggio spese CIG e Mobilità in deroga per prestazioni di competenza 2013, 2014 e 2015 ABRUZZO" del 27/12/2015, per le finalità di cui all'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473, relative all'annualità 2014, residuano risorse pari ad € 2.787.451,00;

Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le istanze di cui alle lettere a), b) e c), ammontano ad € 184.000,00, che trovano capienza nelle risorse finanziarie residue pari ad € 2.787.451,00, a disposizione della Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del D.I. n. 83473, il Presidente rappresenta al Comitato che, per la tipologia delle istanze indicate alle lettere a), b) e c) è possibile disporre in loro favore il pagamento delle integrazioni salariali, a seguito di istruttoria positiva da parte del Servizio regionale competente, utilizzando le risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo per le finalità di cui all'art. 6 comma 3 del D.I. n. 83473, precisando che, per le

sole istanze di cui alla lettera c) il riconoscimento dell'ammortizzatore sociale in deroga potrà decorrere dalla data di presentazione dell'istanza sul SIP/INPS.

Il Comitato, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, tenuto conto della disponibilità finanziaria e della particolare valenza sociale, all'unanimità, approva.

Con particolare riferimento ad ulteriori e specifiche istanze di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per le quali, in fase di istruttoria da parte del Servizio regionale competente, in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del D.I. n. 83473/2014, potrebbero trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3 del medesimo D.I. n. 83473/2014, il Comitato, al fine di tutelare i lavoratori interessati dalla sospensione, autorizza il Servizio regionale competente ad utilizzare le risorse residue assegnate con decreti ministeriali alla Regione Abruzzo, per l'anno 2014, fino alla concorrenza massima della loro disponibilità.


DISPONIBILITÀ FINANZIARIE


Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, di cui agli interventi definiti dal presente verbale saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.


Alle ore 10,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Regione Abruzzo









Amministrazioni Provinciali


PROV. TERAMO




PROV. PESCARA





PROV. CHIETI



Direzione Regionale I.N.P.S.










M.L.P.S.


Direzione Interregionale

del Lavoro



Associazioni dei datori di lavoro

CONDIRSITI






Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

CGIL



CCILL



UIL



CISL





Italia Lavoro



